

Rapporto sul messaggio

numero **4704**
data **1° ottobre 1998**
dipartimento **Opere sociali**

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 26 novembre 1997 concernente la legge di coordinamento delle competenze e delle vie di diritto in materia di ospedalizzazioni fuori Cantone

Il messaggio concerne alcune modifiche tecniche della LCAMal e della LOsp resesi necessarie a seguito di decisioni politiche del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio in materia di ospedalizzazioni fuori Cantone, nonché di una sentenza del Tribunale federale che ha obbligato il Consiglio federale a modificare l'art. 9 OAMal (mora dell'assicurato).

La Commissione propone di accettare le modifiche nella sostanza, ma in una forma tecnicamente più semplice, anche per evitare se possibile la necessità di ulteriori modifiche future.

OSPEDALIZZAZIONI FUORI CANTONE

La legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982 è così modificata:

art. 17 lett. p): abrogata

art. 17 lett. q): diventa art. 17 lett. p)

Motivazione

Nell'ambito del II° pacchetto di risparmio, il costo per le ospedalizzazioni fuori Cantone è stato trasferito all'EOC, che lo ha accettato, ma ha rivendicato potere decisionale. Il Consiglio di Stato ha aderito alla richiesta e l'EOC ha designato il suo responsabile sanitario quale autorità competente.

Politicamente, il Consiglio di Stato ha deciso di richiedere al Gran Consiglio una conferma che giuridicamente non era necessaria e ha proposto e ottenuto una modifica della LOsp. Si è così determinata una situazione particolarmente confusa.

In effetti, per le cure psichiatriche la competenza è rimasta al Consiglio di Stato che, per semplificare, ha designato il responsabile sanitario dell'EOC quale autorità competente.

Soluzione ottima, ma non si capisce perché il tutto debba essere regolato in due leggi diverse, con addirittura la necessità di introdurre nella LOsp una facoltà di ricorso che le è, per il momento, estranea.

La soluzione in verità è semplice. Basta regolare tutto nella LCAMal, sedes materiae naturale, e poi il Consiglio di Stato delegherà la competenza all'EOC, rispettivamente al suo responsabile sanitario, per tutte le ospedalizzazioni fuori Cantone.

Per i cittadini e gli interessati è inoltre certamente preferibile trovare tutte le norme in materia di assicurazione malattia in una sola legge e cioè all'art. 72 LCAMal, che non abbisogna quindi di cambiamenti rispetto alla formulazione attuale.

Occorre infine ancora rilevare che la soluzione proposta ha il grande vantaggio della flessibilità. Potrebbe cioè essere rapidamente modificata dal Consiglio di Stato, per esempio nel caso in cui un Tribunale non dovesse ammettere che l'autorità competente per decidere sulle ospedalizzazioni fuori Cantone sia un dipendente dell'EOC, che è parte in causa.

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così

modificata:

art. 76 cpv. 3 (nuovo)

Contro le decisioni concernenti la garanzia dell'assunzione dei costi per le ospedalizzazioni fuori Cantone non è dato reclamo e vi è facoltà di ricorso diretta al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

art. 76 cpv. 3 diventa art. 76 cpv. 4

La soluzione proposta è analoga al messaggio, ma adeguata alle modifiche degli articoli precedenti.

MORA DELL'ASSICURATO

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così modificata:

art. 20 cpv. 1

Il Consiglio designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale.

Motivazione

Si tratta di un magnifico esempio del perché non bisogna riprendere nelle leggi cantonali la legislazione federale. In questo caso, si è addirittura ripetuto nella legge cantonale il testo di un'ordinanza federale con il risultato che, dopo che il TF ha dichiarato incostituzionale l'Ordinanza e che questa è stata modificata dal Consiglio federale, occorre modificare la legge cantonale.

Per evitare ulteriori problemi di questo tipo, è bene adottare un testo di legge che si limiti all'essenziale, cioè alla designazione delle competenze e della procedura e questo anche perché l'art. 9 OAMal è a rischio di ulteriore bocciatura da parte dell'autorità giudiziaria. In effetti, nella misura in cui autorizza le Casse malati a sospendere l'assicurazione di base quando un assicurato non abbia pagato il premio e sia stato rilasciato un attestato di carenza beni, esso appare in contrasto con il principio dell'assicurazione obbligatoria previsto dall'art. 3 LAMal.

In ogni caso l'art. 9 OAMal contiene tutto quanto è essenziale per il nostro Cantone e cioè:

- a) obbligo per le Casse malati di promuovere una procedura esecutiva;
- b) obbligo di informare l'autorità di assistenza sociale;
- c) obbligo di arrivare fino all'attestato di carenza beni.

Con queste osservazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio a approvare il disegno di legge allegato al rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fulvio Pezzati, relatore
Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni -
Ferrari Mario - Gendotti - Lombardi - Lotti -
Merlini - Pini - Poli - Simoneschi-Cortesi - Verda

Disegno di

Legge

di coordinamento delle competenze e delle vie di diritto in materia di ospedalizzazioni fuori Cantone

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino**

- visto il messaggio 26 novembre 1997 n. 4704 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 1° ottobre 1998 n. 4704 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982 è così modificata:

Garanzia in caso di ospedalizzazione fuori Cantone	<u>Art. 17 lett. p) e q)</u>
	p) abrogata
	q) diventa lettera p)

II.

La Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così modificata

	<u>Art. 20 cpv. 1</u> ¹ Il Consiglio designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale.
	<u>Art. 76 cpv. 3 (nuovo) e 4</u> ³ Contro le decisioni concernenti la garanzia dell'assunzione dei costi per le ospedalizzazioni fuori Cantone non è dato reclamo e vi è facoltà di ricorso diretta al Tribunale cantonale delle assicurazioni. ⁴ Testo dell'ex cpv. 3.

III. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.